

COMUNE DI QUARTO D'ALTINO (VE)

PARERE N. 55 del 21/08/2023

AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) 2023 -2025

Il Revisore Unico,

visto l'aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni di personale 2023 – 2025 al 01/08/2023, inviato con mail in data 17.08.2023, anche con riferimento all'asseverazione della sostenibilità della spesa prevista nella relativa sezione del PIAO per il triennio 2023-2025, rispetto ai valori del rendiconto 2022;

Viste le disposizioni in materia di assunzioni di personale e, in particolare:

- articolo 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021 (introduzione nell'ordinamento del PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione);
- articolo 6 del d.lgs. 165/2001 (PTFP - Piano triennale dei fabbisogni di personale);
- articolo 1, comma 1, lett. a) del d.p.r. 81/2022 (soppressione adempimenti correlati al PTFP e assorbimento del medesimo nel PIAO);
- articolo 4, comma 1, lett. c) del decreto ministeriale n. 132/2022 (contenente gli Schemi attuativi del PIAO);
- articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 (determinazione della capacità assunzionale dei comuni);
- d.m. 17/03/2020, attuativo dell'articolo 33, comma 2 (definizione dei parametri soglia e della capacità assunzionale dei comuni);
- articolo 1, comma 557 o 562, della legge 296/2006 (tetto di spesa di personale in valore assoluto);
- linee guida in materia di programmazione dei fabbisogni di personale del Dipartimento per la Funzione Pubblica, emanate in data 08/05/2018 e integrate in data 02/08/2022;
- articolo 33 del d.lgs. 165/2001 (verifica delle eccedenze di personale).

Vista la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione ad oggetto *“circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'art. 33, comma 2 del decreto legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”*;

Atteso che, in relazione a quanto dispone l'art. 4 (cfr. Tabella 1) del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 17.03.2020, per i comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e 9.999 abitanti (tra questi rientra il Comune di Quarto d'Altino), il “valore soglia” del rapporto della *“spesa del personale”* rispetto alle *“entrate correnti”* è pari al 26,90%;

Vista la nota del dirigente del settore Economico Finanziario, la quale, in relazione a quanto prevede il succitato decreto ministeriale del 17.03.2020, attesta che nel 2022 il valore del rapporto *“spese di personale/entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati”* (così come definite dall'articolo 2 del decreto ministeriale) è pari al 22,88%;

Richiamati

- l'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 17.03.2020 dispone quanto segue: *“a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1 [pari al 26,90% per i comuni da 5.000 a 9.999 abitanti], fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti... non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 14 di ciascuna fascia demografica [ovvero, il 26,90% per i comuni da 5.000 a 9.999 abitanti]”;*

- l'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 17.03.2020, il quale dispone che *“in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2 [ovvero, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia] possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018 ... in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2 [ovvero, per i comuni da 5.000 a 9.999 abitanti, il 17,00% nel 2020, il 21,00% nel 2021, il 24,00% nel 2022, il 25,00% nel 2023, il 26,00% nel 2024], in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1”;*

Vista la proposta di delibera di giunta comunale n. 76 del 19/06/2023 e relativi allegati ed, in particolare, la “Capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa”;

L'ente ha evidenziato la necessità di strutturare l'organizzazione del personale in seguito ad alcune criticità emerse nell'organizzazione dell'Area Tecnica, in particolare si renderebbero necessarie delle nuove assunzioni che non possono essere effettuate in quanto non verrebbe rispettato il vincolo di spesa previsto della legge 296/2006, art. 1 comma 557. Si procede pertanto ad una sola modifica della dotazione organica inserendo un Funzionario Tecnico mediante il cambio di area e profilo professionale di un dipendente dell'ente già presente in graduatoria;

Dato atto che la maggiore spesa di personale è prevista nelle previsioni di bilancio 2023-2025;

Atteso che, in applicazione delle regole introdotte dall'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e del decreto ministeriale attuativo 17/03/2020, effettuato il calcolo degli spazi assunzionali disponibili con riferimento al rendiconto di gestione degli anni 2020, 2021 e 2022 per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2022 per la spesa di personale, posto a confronto con quanto previsto dall'art. 5 del citato DM 17/03/2020 che prevede una spesa aggiuntiva per nuove assunzioni pari al 25% rispetto alla spesa del personale sostenuta nel 2018:

- il comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al 22,88%;
- con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al 26,90 % e quella prevista in Tabella 3 è pari al 30,9%;
- il comune è collocato, pertanto, entro la soglia più bassa, disponendo di un margine per **capacità assunzionale aggiuntiva teorica** rispetto a quella ordinaria (ex art. 4, comma 2, del d.m. 17 marzo 2020), da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2023/2025, con riferimento all'annualità del rendiconto 2022, di Euro 244.623,17, con individuazione di una “soglia” teorica di spesa, ai sensi della Tabella 1 del decreto, di Euro 1.636.145,72;
- il Comune non dispone di resti assunzionali dei 5 anni antecedenti al 2020, che alla luce dell'art. 5 comma 2 del d.m. 17 marzo 2020 e della Circolare interministeriale del 13 maggio 2020, potrebbero essere usati "in superamento" degli spazi individuati in applicazione della *Tabella 2*

summenzionata, tenendo conto della nota prot. 12454/2020 del MEF - Ragioneria Generale dello Stato, che prevede che tali resti siano meramente *alternativi*, ove più favorevoli, agli spazi individuati applicando la Tabella 2 del D.M.;

- il comune applicando per l'anno 2023 la percentuale del 25% (come da tabella 2) alla spesa di personale sostenuta nel 2018 avrebbe una maggiore capacità assunzionale di euro 338.738,24 avendo così un valore soglia complessiva di spesa di personale di euro 1.693.691,21;
- secondo il disposto del DM 17/03/2020, la spesa massima da considerarsi è la minore tra i due importi, pertanto la capacità assunzionale aggiuntiva complessiva del comune per l'anno 2023, ammonta conclusivamente a euro 244.623,17, portando ad individuare la *soglia* di riferimento per la spesa di personale per l'anno 2023, in un importo insuperabile di Euro 1.636.145,72.

Rilevato che, includendo le azioni introdotte dalla presente deliberazione, si verifica il rispetto del contenimento della spesa di personale previsionale dell'anno 2023 entro la somma data dalla spesa registrata nell'ultimo rendiconto approvato e degli spazi assunzionali concessi dal d.m. 17 marzo 2020, come su ricostruiti, nei seguenti valori:

SPESA ULTIMO RENDICONTO APPROVATO (2022) Euro 1.391.522,55 + SPAZI ASSUNZIONALI TABELLA 1 D.M. Euro 244.623,17 = LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE Euro 1.636.145,72 ≥ SPESA DI PERSONALE PREVISIONALE 2023 Euro **1.610.868,81**

Dato atto che:

- la programmazione dei fabbisogni risulta pertanto compatibile con la disponibilità concessa dal D.M. 17 marzo 2020;
- tale spesa risulta compatibile, alla luce dei dati previsionali disponibili, con il mantenimento del rispetto della "soglia", secondo il principio della sostenibilità finanziaria, anche nel corso delle annualità successive, oggetto della presente programmazione strategica;
- i maggiori spazi assunzionali, concessi in applicazione del d.m. 17 marzo 2020, sono utilizzati, conformemente alla norma dell'articolo 33, comma 2, su richiamato, per assunzioni esclusivamente a tempo indeterminato.

Verificato, inoltre, che la spesa di personale per il triennio 2023-2025, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale determinato ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006;

ASSEVERA

ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.M. 17.03.2020, l'aggiornamento relativo al Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2023/2025, e che tale modifica è coerente con il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio, tenendo conto che l'ente non può effettuare per l'anno corrente, ma anche per i successivi, nuove assunzioni ai fini di rispettare i vincoli imposti dalla legge 296/2006, art. 1 comma 557.

Quarto d'Altino (VE), 21/08/2023

Il Revisore Unico

Dott.ssa Margherita Bogoni

